

LISTINO PREZZI



DAL 2018



COCKTAIL
LIQUORI
AMARI
VINO
BIRRA
DISTILLATI
ANALCOLICI
ACQUA
CAFFÈ
SNACK

A PARTIRE DA 4

A PARTIRE DA 2,5

A PARTIRE DA 2,5

A PARTIRE DA 3

A PARTIRE DA 2

A PARTIRE DA 3

A PARTIRE DA 2,5

A PARTIRE DA 1

A PARTIRE DA 1

A PARTIRE DA 2

OBBLIGATORIA AI SENSI DELL'ART. 180 DEL R.D. 6 MAGGIO 1940, N. 635 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL TESTO UNICO (LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA)

RIPRODUZIONE DEGLI ARTICOLI DEL TESTO UNICO (ESPOSIZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL'ART. 180 DEL R.D. 6 MAGGIO 1940 N. 635 REGIO DECRETO 18 GIUGNO 1931, N. 773 E LEGGE N. 562 DEL 1993 (TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA) ART. 96/97. (ABROGATI DALL'ART. I DELLA LEGGE 25 AGOSTO 1991, N. 287) ART. 101. E' VIETATO DI ADIBIRE IL LOCALE DI UN PUBBLICO ESERCIZIO A UFFICIO DI COLLOCAMENTO O DI PAGAMENTO DELLE MERCEDI AGLI OPERAI. REGIO DECRETO 6 MAGGIO 1940, N. 635 (REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL T.U. DELLE LEGGI DI P.S.) ART. 173. NELL'INTERESSE PUBBLICO, L'AUTORITÀ COMPETENTE A FISSARE GLI ORARI DEI PUBBLICI ESERCIZI, HA FACOLTÀ DI CONSENTIRE, ECCEZIONALMENTE, IL PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO ANCHE, OVE OCCORRA, DURANTE TUTTA LA NOTTE, TENENDO CONTO DELLE ESIGENZE E DELLE CONSUETUDINI LOCALI. DURANTE IL PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO NON È CONSENTITO L'ESERCIZIO DEI GIUOCHI, ANCORCHÉ SIA STATA CONSEGUITA LA RELATIVA LICENZA. ART. 176. AGLI EFFETTI DELL'ART. 86 DELLA LEGGE, NON SI CONSIDERA VENDITA AL MINUTO DI BEVANDE ALCOLICHE QUELLA FATTA IN RECIPIENTI CHIUDI SECONDO LE CONSUETUDINI COMMERCIALI, E DA TRASPORTARSI FUORI DAL LOCALE DI VENDITA, PURCHÉ LA QUANTITÀ CONTENUTA NEI SINGOLI RECIPIENTI NON SIA INFERIORI A LITRI 0,200 PER LE BEVANDE ALCOLICHE DI CUI ALL'ART. 89 DELLA LEGGE ED A LITRI 0,33 PER LE ALTRE. PER LE BEVANDE NON ALCOLICHE, È CONSIDERATA VENDITA AL MINUTO ESCLUSIVAMENTE QUELLA CONGIUNTA AL CONSUMO. ART. 177. SI CONSIDERANO BEVANDE ALCOLICHE AVENTI UN CONTENUTO DI ALCOLE SUPERIORE AL 21% DEL VOLUME ANCHE QUELLE CHE VENGANO RIDOTTE AL DISOTTO DI TALE LIMITE MEDIANTE DILUIZIONE E MISCELA ALL'ATTO DELLA VENDITA AL MINUTO. ART. 178. ABROGATO ART. 189. LE BOTTIGLIE E GLI ALTRI RECIPIENTI CONTENENTI LE BEVANDE ALCOLICHE DI CUI ALL'ART. 89 DELLA LEGGE, CHE SI TROVANO NEI PUBBLICI ESERCIZI DI VENDITA AL MINUTO DEBBONO PORTARE ALL'ESTERNO, IN MODO VISIBILE, LA DESIGNAZIONE DEL LIQUORE, CON LA SCRITTA: CONTENUTO ALCOLE IN QUANTITÀ SUPERIORE AL 21% DEL VOLUME. ART. 180. I PUBBLICI ESERCIZI DEBBONO TENERE ESPOSTE NEL LOCALE DELL'ESERCIZIO, IN LUOGO VISIBILE AL PUBBLICO, LA LICENZA, L'AUTORIZZAZIONE E LA TARIFFA DEI PREZZI. HANNO PURE L'OBLIGO DI TENERE IN LUOGO VISIBILE AL PUBBLICO L'ELENCO DELLE BEVANDE ALCOLICHE INDICATE NELL'ART. 89 DELLA LEGGE CHE TROVANSI IN VENDITA NELL'ESERCIZIO, NONCHÉ LA RIPRODUZIONE A STAMPA DEGLI ART. 96, 97 E 101 DELLA LEGGE E 173, DA 176 A 181 E 186 DEL PRESENTE REGOLAMENTO. ART. 181. NON È PERMESSO SOMMINISTRARE AL MINUTO BEVANDE ALCOLICHE DI QUALSIASI SPECIE COME PREZZO DI SCOMMESSA O DI GIUOCO, NE FARNE VENDITA A PREZZO RAGGUAGLIATO AD ORA O FRAZIONE DI ORA. ART. 186. CON LA CHIUSURA DEI PUBBLICI ESERCIZI ALL'ORA STABILITA, DEVE CESSARE OGNI SERVIZIO O SOMMINISTRAZIONE AGLI AVVENTORI ED EFFETTUARSI LO SGOMBERO DEL LOCALE.